

CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO GORIZIA

Legge 27.12.1975, n. 700

in vigore dal 29 febbraio 2024

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO GORIZIA

Legge 27.12.1975, n. 700

CAPO I

Gestione e composizione del Fondo

ART. 1

TITOLARITA' DELLA GESTIONE

1. La gestione del FONDO di cui all'art. 5 della L. 700/75 e successive proroghe e modificazioni e all'art. 6 lett. c) della L. 26/1986 (successivamente denominata nel testo del presente regolamento "FONDO" o "FONDO GORIZIA") compete alla Giunta della Camera di Commercio Venezia Giulia, integrata nella sua composizione ai soli fini della gestione del FONDO stesso, come previsto dallo stesso art. 5 della citata L. 700/75.
2. Il bilancio del FONDO, la cui amministrazione è a carico del Fondo Gorizia, costituisce come previsto dalla stessa Legge 700/1975, un allegato al bilancio della Camera di Commercio stessa.
3. Valgono, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, le norme previste dalle Leggi n. 700/1975 e successive proroghe e modificazioni.

ART. 2

FONTI DI ALIMENTAZIONE

1. Al FONDO affluiscono:
 - a) i finanziamenti concessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli interessi derivanti dal deposito e/o impiego delle somme sopra previste.
2. Confluiscono altresì nel FONDO:
 - a) i capitali restituiti dai destinatari delle erogazioni con il sistema del "fondo di rotazione", con i relativi interessi come previsto dal successivo art. 9 lett. c);
 - b) i capitali restituiti dai destinatari delle erogazioni in prefinanziamento, con i relativi interessi, previste dal successivo art. 9 lett. d);
 - c) le somme derivanti dalla escussione delle garanzie prestate dai beneficiari;
 - d) le somme derivanti da revoche, parziali o totali, di contributi e finanziamenti concessi.
3. Le entrate del FONDO sono iscritte in distinte voci di proventi.

CAPO II

Utilizzazioni del Fondo, destinatari delle erogazioni, procedure

ART. 3

IL BILANCIO

1. Nell'ambito del bilancio unitario del FONDO sono costituite voci di proventi (previste dal precedente art. 2) e voci di oneri.
2. Nella deliberazione di concessione la Giunta Camerale Integrata dovrà espressamente indicare la relativa imputazione al costo specifico.

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Nel rispetto dei contenuti dell'art. 5, comma 4 della Legge 700/75 possono essere ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla norma, secondo i dettami del presente Regolamento e nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato, i seguenti soggetti:

- a) le imprese operanti in provincia di Gorizia nei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi alla produzione e dell'agricoltura, con esclusione di tutte le attività di natura libero-professionale anche se svolte in forma associata-societaria;
 - b) la Camera di Commercio, le Aziende Speciali da essi istituite, gli Enti, le Associazioni che concorrono alla promozione dell'economia provinciale; gli Enti locali territoriali della provincia, il Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina, i CONFIDI, i Consorzi obbligatori e i Consorzi di Enti pubblici e il Consorzio Sviluppo Polo Universitario.
2. Non sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui alle presenti norme:
 - a) le imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 (GUUE L 187 del 26.6.2014), quando le agevolazioni sono concesse in esenzione ai sensi di tale regolamento;
 - b) nel caso di prestiti agevolati concessi in regime "de minimis", le imprese in difficoltà come definite dall'art. 4, par. 3, lettera a) dei Regolamenti (UE) della Commissione n. 2023/2831 (GUUE L 2023/2831 del 15/12/2023), n. 1408/2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) o n. 717/2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
 3. Le imprese beneficiarie degli aiuti devono avere sede operativa nella provincia di Gorizia almeno al momento dell'erogazione.
 4. Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. La Giunta Camerale Integrata delibera sulle domande di aiuto previa apposita istruttoria espletata dalla Camera di Commercio.
2. Le domande di aiuto devono essere presentate nelle forme e con le modalità stabilite dalla Giunta Camerale Integrata.
3. Le domande di aiuto devono essere presentate dalle imprese prima dell'avvio dell'investimento. Le domande di aiuto in regime "de minimis" possono essere presentate anche successivamente all'avvio dell'investimento.
4. L'istruttoria tende a verificare la compatibilità delle richieste con le disposizioni e le finalità rispettivamente previste dall'art. 5 della L. 700/1975 e successive proroghe e modificazioni, dalle norme del presente regolamento e dalle norme di attuazione, nonché con gli strumenti di pianificazione economica e territoriale vigenti.
5. In tutti i casi nei quali la Giunta Camerale Integrata lo riterrà opportuno, potrà avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti.

ART. 6

ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DEI RICHIEDENTI

1. L'erogazione degli aiuti sarà obbligatoriamente subordinata:
 - a) per gli Enti pubblici territoriali e la Camera di Commercio e le altre realtà specificate all'art. 4, comma 1, lettera b), ad una deliberazione dell'Ente contenente l'approvazione di un progetto-programma indicante i costi globali dell'iniziativa, le modalità e i tempi della sua realizzazione; per le Associazioni alla presentazione della rendicontazione di spesa.
Le richieste inerenti alla realizzazione di infrastrutture socio economico del valore complessivo superiore a € 1.000.000,00 devono essere corredate da una dettagliata relazione contenente anche una sintetica analisi costi/benefici.
Per infrastrutture del valore complessivo superiore a € 3.000.000,00 l'analisi costi/benefici deve essere svolta seguendo le indicazioni previste dalle norme europee.
 - b) per le imprese beneficiarie della sovvenzione ed ogni altro destinatario eventualmente non previsto dal precedente punto a) alla stipula di apposita convenzione con la Camera di Commercio, se stabilita nello specifico bando, che preveda i costi globali dell'iniziativa ammessa a contributo, le modalità e i tempi di realizzazione ed i tempi di erogazione del contributo. La convenzione potrà inoltre prevedere la prestazione di idonee garanzie a favore dell'Ente erogante per l'adempimento

- dell'obbligo di realizzazione dell'iniziativa programmata e, per l'ipotesi di decadenza dal contributo in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa, per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della parte del contributo eventualmente già riscossa;
- c) per le imprese beneficiarie del prestito agevolato, con le modalità del fondo di rotazione, alla presentazione di idoneo atto fidejussorio di garanzia. I costi della garanzia potranno essere a carico del Fondo, a condizioni da stabilirsi, nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.
 2. Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'iniziativa comporterà la decadenza del contributo e l'obbligo di restituzione della parte eventualmente già riscossa;
 3. La Giunta Camerale Integrata potrà concedere proroghe motivate dei tempi di esecuzione e potrà decidere riduzioni di contributo, fermo restando comunque che l'iniziativa, anche se realizzata parzialmente, deve risultare funzionale sul piano operativo.

ART. 7

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. I programmi finanziati devono essere ultimati entro e non oltre 48 mesi dalla data della relativa delibera di concessione delle agevolazioni pena la revoca della sovvenzione o del prestito agevolato.
2. La Giunta Camerale Integrata potrà concedere proroghe ai tempi di esecuzione, motivate da eccezionali cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata in data anteriore a quella della scadenza di realizzazione dell'investimento.
3. La mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa non funzionale sul piano operativo comporterà la decadenza del contributo e l'obbligo della restituzione della parte eventualmente già riscossa.

ART. 8

CONTROLLI E VERIFICHE

Il controllo sul regolare adempimento da parte dei destinatari delle erogazioni degli obblighi imposti dalla legge e dal presente regolamento e/o assunti rispettivamente con le deliberazioni e con le convenzioni compete alla Giunta Camerale Integrata e sarà effettuato dalla Guardia di Finanza in applicazione del "Protocollo d'intesa" approvato con deliberazione n. 62/FG dd. 21.04.2004 e siglato il 02.09.2004.

La Camera ha il diritto di eseguire, direttamente o a mezzo di propri incaricati, accessi ed ispezioni alle sedi principali e secondarie, dei beneficiari ed ha inoltre diritto di prendere visione di tutta la documentazione inerente all'investimento oggetto dell'intervento.

CAPO III

Forme e oggetto di intervento del Fondo Gorizia Massimali di aiuto

ART. 9

FORME DI INTERVENTO

1. Le concessioni del FONDO potranno avvenire in forma di:
 - a) sovvenzione;
 - b) contributo in conto interessi;
 - c) prestito a tasso agevolato, con le modalità del fondo di rotazione la cui durata non potrà essere superiore agli anni 15 e con un massimale di intervento che non potrà superare il 75% della spesa ammissibile. L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto sarà calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della concessione, quale previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008), o dalla disciplina unionale che dovesse sostituire tale Comunicazione;
 - d) per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), interventi di prefinanziamento, in attesa dell'erogazione di contributi dallo Stato, dalla Regione, dalla U.E. ed altri enti di finanziamento pubblico ovvero in attesa della riscossione di crediti vantati nei confronti dello Stato o di enti

pubblici. Il tasso d'interesse previsto per questo tipo d'intervento sarà fissato dalla Giunta Camerale Integrata.

2. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) potranno essere previste particolari convenzioni con aziende di credito e con i CONFIDI operanti nel territorio provinciale.

ART. 10

OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. Oggetto degli interventi del Fondo previsti dal precedente art. 8, a valere sui capitoli di spesa inerenti alla L. 700/1975 e successive proroghe e modificazioni, saranno:
 - a) i nuovi investimenti compresi gli acquisti di terreni, fabbricati ed impianti preesistenti inattivi, anche da procedure concorsuali o esecutive;
 - b) l'ampliamento, l'ammodernamento e/o adeguamento tecnologico di insediamenti aziendali già esistenti;
 - c) i costi di promozione e di realizzazione di iniziative e manifestazioni funzionali allo sviluppo economico della provincia di Gorizia;
 - d) i costi di programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche di rilevanza economica (a diretto favore delle imprese) e sociale (a favore indiretto alle imprese);
 - e) le iniziative volte a promuovere l'avviamento di nuove imprese;
 - f) l'acquisizione di servizi di consulenza da parte di PMI e la partecipazione di PMI a fiere;
 - g) l'innovazione delle PMI;
 - h) la formazione nelle imprese;
 - i) l'assunzione di lavoratori svantaggiati;
 - j) aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
 - k) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
 - l) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali.
2. Compatibilmente con la disciplina degli aiuti di Stato, sono finanziabili le spese per oneri gravanti sugli atti all'uopo necessari, le spese di frazionamento e quelle tecniche analiticamente documentate purchè connesse con gli interventi di cui ai commi precedenti.
3. Sono escluse dall'investimento le spese relative alle scorte, a macchinari, impianti ed attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, comprese quelle di pura sostituzione, le spese relative a cespiti acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.
4. L'investimento iniziale programmato dall'impresa destinataria degli aiuti, per essere sostenuto, deve avvenire in provincia di Gorizia e, una volta ammesso a beneficio, deve essere mantenuto, così come finanziato, per un periodo di 3 anni (5 anni nel caso di aiuti a finalità regionale alle grandi imprese), decorrenti dalla data della liquidazione del saldo della sovvenzione.
5. Il FONDO potrà intervenire sia nel rispetto del Regolamento della Commissione n. 651/2014 (UE), sia in applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 2023/2831 del 15/12/2023); le imprese agricole (produzione primaria) sono ammissibili in regime di esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2472 (GUUE L 327 del 21/12/2022) nonché in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1408/2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013); le imprese del settore pesca e acquacoltura di cui al Regolamento n. 1379/2013 sono ammissibili, per quanto compatibile con la L. 700/75, in regime di esenzione anche ai sensi del Regolamento n. 2022/2473 (GUUE L 327 del 21/12/2022), nonché in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento della Commissione n. 717/2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
6. Ulteriori iniziative ammissibili agli interventi della legge 700/75, qualora comportino la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE, saranno soggette a preventiva notifica alla Commissione europea.

ART. 11

INTERVENTI PRIORITARI

Nella ripartizione dei fondi la Giunta Camerale Integrata accorderà la priorità agli interventi con le seguenti caratteristiche:

- a) che presentino carattere di più elevata innovazione tecnologica in termini di processo e/o di prodotto;
- b) con maggiore ricaduta di indotto, di valore aggiunto e/o di redditività;
- c) che comportino il consolidamento e/o incremento dell'occupazione;

d) che valorizzino la funzione internazionale della Provincia di Gorizia, ivi compresi congressi, convegni ed incontri di elevato contenuto tecnico, economico, scientifico e culturale.

ART. 12

INTENSITA' DEI BENEFICI

1. Il livello dell'aiuto concesso dal Fondo alle imprese viene calcolato in percentuale dei costi ammissibili, nei limiti dei massimali previsti. L'intensità o l'importo dell'aiuto sono espressi in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo).
2. Gli aiuti del Fondo saranno concessi, se del caso, nel rispetto delle condizioni, delle intensità o degli importi stabiliti dalle disposizioni unionali di riferimento.
3. Per tutti gli altri interventi che non comportino aiuti di Stato l'importo verrà valutato di volta in volta dalla Giunta Camerale Integrata.
4. Il totale dei contributi e dei finanziamenti agevolati, compresi quelli del Fondo Gorizia, non può superare il 100% della spesa ritenuta ammissibile, tenuto conto dell'eventuale apporto di altre risorse pubbliche.
5. Le condizioni del cumulo tra gli interventi del Fondo Gorizia e altri aiuti pubblici sono disciplinate dalle norme di attuazione e/o dalle singole misure agevolative.

ART. 13

La Giunta Camerale Integrata si riserva di modificare e/o integrare il presente Regolamento ove ravvisasse l'opportunità o la necessità di utilizzare le provvidenze della Legge 700/75 anche per sostenere altri settori economici ed altre tipologie di intervento.

ART. 14

Per tutti gli interventi previsti dal presente Regolamento la Giunta Camerale Integrata delibererà, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché della disciplina europea degli aiuti di Stato, a suo discrezionale giudizio, sulla misura degli aiuti da concedere e sulle sue modalità di erogazione.